

PROCEDURA PER LE DELEGAZIONI CONVENZIONALI DI PAGAMENTO MEDIANTE TRATTENUTE OPERATE DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SULLO STIPENDIO DEI DIPENDENTI, A FAVORE DEGLI ISTITUTI E SOCIETA' ESERCENTI IL CREDITO.

ARTICOLO 1 – Oggetto del procedura

La presente procedura disciplina il procedimento amministrativo concernente le richieste di delegazioni di pagamento effettuate dai dipendenti dell'Azienda Ospedaliera a favore degli Istituti e delle Società esercenti il credito.

ARTICOLO 2 – Quadro normativo di riferimento

La delegazione di pagamento trova la sua disciplina principalmente negli artt. 1269 e seguenti del codice civile e nelle previsioni del DPR 5 gennaio 1950 n. 180 e s.m.i., recante l'approvazione del Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Il secondo comma dell'art. 1269 del c.c. precisa che il delegato (amministrazione A.O.), ancorché debitore del delegante (dipendente), in quanto deve al dipendente lo stipendio mensile, non è tenuto ad accettare l'incarico, per cui l'assenso alla delegazione non è atto dovuto, bensì volontario.

Pertanto, nel caso specifico, la delegazione di pagamento e l'incarico che il dipendente pubblico dà all'Amministrazione di appartenenza – a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa accetti di obbligarsi – di pagare un Istituto esercente il credito, in virtù dell'avvenuta sottoscrizione, rispettivamente, di un contratto di finanziamento.

Tale fattispecie è qualificata, come “delegazione convenzionale”.

ARTICOLO 3 – BENEFICIARI E CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA DELEGAZIONE CONVENZIONALE

Possono accedere alla delegazione convenzionale, di cui alla presente procedura, tutti i dipendenti della A.O., in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato con scadenza fino alla durata del contratto.

Il finanziamento essendo un negozio non finalizzato, ma destinato a soddisfare esigenze generiche di liquidità – di regola non avrà rilievo alcuno la ricerca dei motivi per cui è stato stipulato il contratto, salvo che il delegante non intenda avvalersi della possibilità di oltrepassare, nel caso di concorso con la cessione dello stipendio, la quota di un quinto al netto delle ritenute di legge, fermi restando altri limiti legali.

In quest'ultima evenienza, per tutelare il dipendente da un eccessivo indebitamento, l'A.O. valuterà con molto rigore le richieste pervenute – che l'interessato avrà cura di giustificare adeguatamente – escludendo quelle fondate su motivi non ritenuti meritevoli di tutela.

Senza alcuna pretesa di esaustività, si ritiene non possano trovare accoglimento le richieste di finanziamento concernenti l'acquisto di beni di largo consumo o voluttuari, le spese per le vacanze, gli esborsi per giochi e pronostici in generale, mentre appaiono più meritevoli di positiva considerazione le richieste volte a sostenere le richieste, afferenti anche ai propri familiari, per gli studi universitari, per i viaggi legati ad esigenze di salute, per il reintegro di perdite patrimoniali impreviste ed imprevedibili (incidenti domestici, calamità naturali, ecc.).

La richiesta di delegazione può avere una durata massima di dieci anni.

I rinnovi delle deleghe in atto potranno essere richiesti esclusivamente dopo che siano trascorsi i due quinti della durata del contratto.

Ulteriore presupposto per la delegazione convenzionale di pagamento e l'esistenza a monte, di una convenzione tra l'A.O. e gli Istituti interessati nella quale, tra i vari aspetti, venga in particolare specificato

l'onere amministrativo posto a carico degli stessi, unitamente all'indicazione delle modalità di versamento e dai conseguenziali obblighi.

Per quanto concerne i limiti della delegazione convenzionale, si evidenzia:

- La quota totale delegabile non può superare un quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale (artt. 5 e 65 del DPR 180/1950);
- In caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio, il totale delle somme trattenute non può superare il 40% dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi straordinari che l'amministrazione è chiamata a valutare, fornendo uno specifico e motivato assenso ed in tal caso il totale delle somme trattenute non può superare il 50% dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge. Corre l'obbligo di sottolineare che il rilascio dell'assenso in questi casi deve ritenersi vincolato all'effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionale straordinarie che sarà cura del dipendente motivare;
- In caso di riduzione dello stipendio, per qualsivoglia causa e/o motivo, anche a seguito dell'applicazione di ritenuta per il recupero di crediti erariali ai sensi del RDL 19/01/1939 n. 995 o ritenute d'ufficio per morosità ex artt. 60,61,62, T.U. 190/1950 la quota delegata su convenzioni continua ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione, diversamente verrà operata una automatica riduzione della quota delegata al fine di rientrare nel suddetto limite;
- In caso di subentro di pignoramenti (ex artt. 68, 69 ,70 T.U. 180/1950) la quota delegata verrà ridotta per rientrate nel 50% dello stipendio o sospesa nei casi dovesse superare il 50% dello stipendio;
- L'A.O. non risponde per inadempienza nei confronti del delegatario dipendente in presenza di azioni giudiziarie sugli stipendi.

ART. 4 - CONVENZIONI ED ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI DELEGATARI

L'esecuzione delle delegazioni convenzionali di pagamento costituisce, da un lato, un vantaggio per il dipendente e per l'istituto di finanziamento – entrambi garantiti nella regolarità dei pagamenti e affrancati, in varia misura, da adempimenti amministrativi e transizioni finanziarie – rappresentando nel contempo, però un onere amministrativo per l'Amministrazione, che deve essere ristorato, in considerazione dell'inevitabile e conseguenziale impiego di risorse umane e strumentali da parte dell'Amministrazione, e pertanto l'A.O. intende dar corso alla stessa a titolo oneroso.

In applicazione dell'art. 15 DPR180/50 sono ammessi a stipulare apposita convenzione con l'A.O. gli Istituti e le Società esercenti il credito, escluse le Società di persone, quelle costituite in nome collettivo ed in accomandita semplice, iscritti ai rispettivi albi istituiti presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui alla Legge 108/96.

Ai sensi della Legge 7.3.1996 n. 108 e s.m.i. saranno accolte le domande di convenzione presentate dagli Istituti che praticheranno i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura determinate ai sensi della legge di cui sopra.

ART. 5 - MODALITA' DI VERSAMENTO

A carico dei soggetti convenzionali sono posti i seguenti oneri:

- Per ogni richiesta di delega convenzionale per la stipula di prestiti l'Istituto si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 18,00 (euro diciotto/00) una tantum per ogni delega di nuova attivazione ed € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni delega attivata;
- I versamenti relativi all'onere economico posto a carico della Società dovranno essere eseguiti sul c/c bancario della A.O., IBAN IT 88 Q 03067 16201 000000020507, con l'indicazione della specifica causale di versamento: "oneri amministrativi delegazioni dipendenti", gli istituti delegatari dovranno provvedere ad effettuare il versamento entro il 31 gennaio di ogni anno prendendo con

riferimento il numero di delegazione alla data del 31 dicembre precedente. Nel caso di mancato versamento entro i predetti termini l'A.O. si riserva la facoltà di sospendere i versamenti dovuti all'istituto delegatario inadempiente.

- Gli istituti delegatari avranno cura di trasmettere a mezzo pec :

“ f.colosimo@pec.aocs.it “ “ g.toscano@pec.aocs.it”

comunicazione dei versamenti che provvederanno ad effettuare. Gli operatori addetti a tali funzioni, per le attività svolte in aggiunta a quelle istituzionali, e al di fuori del normale orario di servizio, avranno diritto al riparto delle quote versate detratta la misura del 5% che sarà trattenuta dalla A.O. e confluirà nel bilancio dell'anno di riferimento quali risparmi di gestione.

ART. 6 - NORMA FINALE

Ciascuna delle parti potrà liberamente recedere dalla convenzione stipulata, previa comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno sessanta giorni dalla scadenza della medesima convenzione. In caso di cessioni di crediti da parte degli istituti finanziari a favore di altri istituti in seguito a cartolarizzazioni, fusioni ecc., il cessionario subentra alle stesse condizioni.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella procedura, si fa riferimento alla normativa vigente in materia e alle circolari ministeriali emesse nel corso del tempo dallo Stato.

CERTIFICAZIONE NECESSARIA:

- ATTO COSTITUTIVO
- STATUTO DELLA SOCIETA'
- VISURA CAMERALE NULLA OSTA
- CERTIFICATO ATTRIBUZIONE PARTITA IVA
- ISCRIZIONE ALL'AOM
- AUTORIZZAZIONE INPS
- DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
- NOMINATIVI DEGLI AGENTI DELEGATI DALL'ISTITUTO ALLA RICHIESTA ED AL RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DELEGA CONVENZIONALE.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ACHILLE GENTILE

